

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1159 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2023****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1942/2004 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è di seguito denominata «l'inchiesta iniziale».
- (2) Con il regolamento (UE) n. 82/2011 ⁽³⁾, il Consiglio ha prorogato per cinque anni le misure iniziali in seguito a un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»). Con il regolamento (UE) 2017/648 ⁽⁴⁾, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato di altri cinque anni le misure iniziali in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza («secondo riesame in previsione della scadenza»).
- (3) I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 6,5 % e il 23,5 % sulle importazioni da quattro produttori esportatori e un'aliquota del 66,7 % sulle importazioni da tutte le altre società.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) La domanda di riesame è stata presentata il 16 dicembre 2021 dalla European Panel Federation («richiedente») per conto dell'industria dell'Unione del legno compensato di okoumé ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1942/2004 del Consiglio del 2 novembre 2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/648 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 48).

⁽⁵⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 277 del 12.7.2021, pag. 2).

